

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1012-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1984

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo oggetto del presente disegno di legge introduce una modifica fondamentale all'articolo 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui fu autorizzata la ratifica con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

Vale infatti la pena di ricordare che il citato articolo 2 suona così: « Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. La morte non può essere inflitta ad alcuno intenzionalmente, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale nel caso in cui il delitto sia punito dalla legge con questa pena.

La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo nei casi in cui risultasse a seguito di ricorso alla forza repressi assolutamente necessaria: *a)* per assicurare la difesa delle persone contro violenza illegale; *b)* per effettuare un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; *c)* per reprimere, secondo la legge, un moto o una insurrezione ».

Il Protocollo al nostro esame invece così si esprime all'articolo 1: « La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, nè giustiziato ».

L'eccezione (che deve essere comunicata al Segretario generale del Consiglio d'Europa) è, per i singoli Stati che lo vogliano, limitatamente agli « atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra ». Inoltre, mentre ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione erano previste deroghe da parte degli Stati contraenti, sia pure di stretta misura e da notificare, il documento in esame esplicita che « Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione » (articolo 3).

Ugualmente non è ammessa (articolo 4) la possibilità di riserva per aspetti particolari, prevista dall'articolo 64 della Convenzione.

La stipulazione di questo Protocollo è stata resa possibile dalla evoluzione delle normative degli Stati membri del Consiglio d'Europa che, in questi ultimi anni, sotto la spinta di forti correnti di opinione pubblica e di autorevoli tendenze dottrinali, si è ormai andata affermando in quasi tutti i Paesi di alta civiltà giuridica.

Il documento, di cui non sfugge l'alto valore morale, civile e politico, per essere recepito nel nostro ordinamento interno, non ha bisogno di alcuna norma di attuazione. Anzi, il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione — stabilendo che « non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra » — e il decreto legislativo n. 21 del 22 gennaio 1948, prevedono un ambito più ristretto di quello consentito dal Protocollo in esame.

La ratifica non ha alcuna influenza, dunque, sul nostro sistema penale, ma è importante per due motivi. Il primo è che la ratifica da parte di cinque Stati membri del Consiglio d'Europa consentirà la sua entrata in vigore (allo scorso novembre avevano ratificato Austria, Danimarca, Svezia); il secondo e più importante motivo, è che il Senato sta discutendo del divieto della pena di morte in giorni gravi per la nostra Repubblica, a poca distanza di tempo dall'atto terroristico della Val di Sambro.

Confermiamo, anche autorizzando questa ratifica, la volontà di opporci a una logica aberrante di morte, nel rispetto della vita delle persone, utilizzando la forza della democrazia e delle leggi, respingendo quella degli atti violenti e distruttivi.

MARTINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRUGGER)

15 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole riaffermando che la nostra Costituzione non contempla la pena di morte neanche per atti commessi in tempo di guerra.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 6 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sull'abolizione della pena di morte, adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.